
REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- I) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 324 Decreto di Indizione comizi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 325 Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex artt. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 326 Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero di candidati suddiviso per genere (quantitativo minimo e massimo) e del numero di presentatori. – Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 327 Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali

PARTE PRIMA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 324 **Decreto di Indizione comizi.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTI gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", con il quale, in via eccezionale, alla luce dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati differiti i termini per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sarebbe dovuto avvenire entro il 2 agosto 2020;

VISTO l'art. 1-bis del citato decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, così come introdotto dalla L. 19 giugno 2020 n. 59, con il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nelle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, è stato previsto che le stesse, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che "le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno" (Election day);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 con il quale sono stati indetti i comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto convocando i relativi comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 con il quale è stato indetto il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019 convocando i relativi comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTO il Decreto 15 luglio 2020 con il quale il Ministro dell'Interno ha fissato per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la data di svolgimento del turno annuale ordinario delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali e per domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 la data dell'eventuale turno di ballottaggio;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

RAVVISATO di aderire al principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1-bis del Decreto-Legge 20 aprile 2020 n. 26, così come introdotto dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

RITENUTO di dover indire, ex art. 5 della citata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, per compiuto quinquennio di carica, le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

DECRETA

nella Regione Puglia sono indette le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni.

I comizi sono convocati per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Giusta previsione di cui al comma 3, dell'art. 1-bis, del citato decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le operazioni di scrutinio avranno luogo, senza interruzione, dopo quelle del referendum confermativo i cui comizi sono convocati per le medesime giornate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia e ai Sigg. Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della regione.

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 325

Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex artt. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 324 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 235, recante disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTI gli artt. 3 e 4 della su richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

DECRETA

alle circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province istituite nella Regione dalla legge della Repubblica, sono assegnati, ex artt. 3 e 4, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, ventitré seggi, come indicati nella tabella allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di provincia della regione.

Bari, 03 agosto 2020

Regione Puglia Il Presidente della Giunta

Circoscrizioni elettorali

Tabella di assegnazione di numero **ventitre** seggi di Consigliere Regionale a norma dell'art. 4, co. 1, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, (parte integrante del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 325... del 03/08/2020)

		QUOZIENTE DI RIPA	RTO:	176.198,00
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI
BARI	1.247.303	7	13.917,00	7
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	391.723	2	39.327,00	2
BRINDISI	400.801	2	48.405,00	2
FOGGIA	626.072	3	97.478,00	(*) 4
LECCE	802.018	4	97.226,00	(*) 5
TARANTO	584.649	3	56.055,00	3
TOTALI	4.052.566	21	352.408,0	23

N.B. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un altro seggio.

EMILIANO ILINA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 326

Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale. Decreto di determinazione del numero di candidati suddiviso per genere (quantitativo minimo e massimo) e del numero di presentatori. – Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 324 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTI gli artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della su richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, con il quale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale delle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 garantendo nel contempo il pieno esercizio dei diritti civili e politici, è stato ridotto a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

DECRETA

le liste circoscrizionali da utilizzare per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia, a norma dell'art. 8, commi 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, devono comprendere un numero di candidati, suddiviso per genere, compreso tra il numero minimo e massimo, come determinato per ciascuna circoscrizione elettorale dalla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.


Nella medesima tabella, giusta i disposti di cui all'art. 8, comma 9, della citata legge regionale, e all'art.

1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, inserito dalla legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, è determinato, altresì, il numero dei presentatori occorrenti per la presentazione delle liste nei casi di insussistenza delle condizioni di esonero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di provincia della regione.

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO



Regione Puglia Il Presidente della Giunta

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI, DISTINTO PER GENERE, OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CIASCUNA LISTA E RELATIVO NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE NEI CASI DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESONERO.

QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI.

					NUMERO CANDIDATI	ANDIDATI				
CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE	CONSIGLIERI		MINIMO			MASSIMO		NUMERO SOT	NUMERO SOTTOSCRITTORI
ELETTORALI	2011	ELEGGERE	TOTALE (1)	GENERE A (2)	GENERE B (2)	TOTALE (1)	GENERE A	GENERE B (2)	MINIMO (3) (4)	MASSIMO (3)
BARI	1.247.303	7	7	8	4	15	9	o	299	3000
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	391.723	2	2	-	1	5	2	е	334	1500
BRINDISI	400.801	2	2	1		5	2	е	334	1500
FOGGIA	626.072	4	4	2	2	8	ю	2	584	2500
LECCE	802.018	5	5	2	8	10	4	9	584	2500
TARANTO	584.649	3	3	-	2	7	8	4	584	2500
TOTALI	4.052.566	23	23	10	13	50	20	30	IIII	IIII

(1) Art. 8, comma 12, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

In ciascuna circocarizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnata in sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti

(2) Art. 8, comma 13, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

"Nelle liste di candidati è assicurana la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentano in misura superiore al 60 per cento, in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell'esciono composti da partiti politica che abbano presentano lista non rispettores della proporazione dei una appresentano in rispettore della proporazione dei una appresentano lista non rispettore della proporazione dei una appresentano lista non rispettore della menimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'anticolo 5 della legge regionale il 1 gernario 1994, in 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sositiunio dall'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2012, in 34 (Riduzzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma."

(3) Art. 8, commi 8 e 9, L.R. 31 gennaio 2005, n. 2

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1,000 e da non più di 1,500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100,000 abitanti e fino a 500 000 abitanti; c) da almeno 1,750 e da non più di 2,500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500,000 abitanti e fino a 1,000,000 di abitanti;

d) da almeno 2 000 e da non più di 3 000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000 000 di abitanti.

9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presentazione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da caso la delega alla presentazione delle clearere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio."

(4) Art. 1-bis, commi 5 e 6 del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 "Dispostation urgenti in materia di consultazioni eletrordi per l'anno 2020", insertio dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

omissis

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivame dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del proce pieno esercizio dei diriti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'amno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un 6. E' Itana salva per eiascuna regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2020, n. 327 **Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 10 marzo 2015, n. 7 recante "Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale)";

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTO l'art. 7, comma 10, della citata legge regionale n. 2/2005 e ss.mm.ii., il quale demanda al Presidente della Giunta, l'approvazione, con decreto, del modello di scheda, formato secondo le indicazioni della legge stessa, da utilizzare per elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

DATO ATTO che con il su citato provvedimento prot. 82022 del 03/08/2020 il Commissario Straordinario ha disposto:

"in virtù della ricognizione effettuata in ordine alle norme regionali in materia elettorale, risulta incompatibile con le disposizioni del decreto legge 31 luglio 2020, n. 86, l'art. 7, nei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, della Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale", e che pertanto deve ritenersi inapplicabile, nelle parti in cui non prevede la possibilità di esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso;

Per una più facile lettura, l'art. 7 - "Scheda elettorale" - della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, nei commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 deve ritenersi applicabile secondo la seguente formulazione:

- "comma 1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per consentire l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati consiglieri di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.
- comma 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- comma 5. In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 6. Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato presidente collegato se non espressamente votato.
- comma 8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.";

RITENUTO di dover ottemperare al dettato delle precitate norme;


DECRETA


La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A/2020 e B/2020 che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Prefetti della regione per l'applicazione in sede di predisposizione della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione elettorale.

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO





IL PRESIDENTE
EMILLANO

LIVERATION

LIVERA



REGIONE

PUGLIA

La scheda è di colore verde con pantone tipografico "GREEN U".

Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x32.

Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione dei voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di presidente della giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di presidente della giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo **l'ordine definitivo del sorteggio** compiuto dall'Ufficio Centrale Regionale e comunicato a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo




REGIONE

PUGLIA


candidato presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

Bari, 03 agosto 2020









BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)